

**OGGETTO:** Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15.

**Schema di deliberazione n. 131 del 3 dicembre 2015**

**Verbale n. 29**

**Componenti:**

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
CONTABILE**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

RILEVA       NON RILEVA

Assiste il Segretario generale **cons. Stefano Toschei**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" ed, in particolare, l'articolo 51, comma 4 che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed, in particolare, gli articoli 12 e 15;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 "Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale" e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 "Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie." e, in particolare, l'articolo 2, commi 8 e 9;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 17 settembre 2013, n. 60 "Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche" e il relativo allegato A;
- RAVVISATA la necessità, anche alla luce dell'approvazione della citata l.r. 15/2015, di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per la concessione di contributi da parte dell'Ufficio di presidenza, in cui siano distinti i contributi per spese di rappresentanza ed i contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nonché i contributi che possono essere concessi nell'ambito di accordi con amministrazioni pubbliche, da concludere ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990;
- RITENUTO di dover conseguentemente abrogare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 17 settembre 2013, n. 60 "Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche" e il relativo allegato A;
- RITENUTO di dover conseguentemente abrogare, altresì, la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7 maggio 2015, n. 35 "Applicazione delle disposizioni relative agli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e successive modifiche";

all'unanimità ad in seduta stante

## DELIBERA

1. di approvare il regolamento di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di abrogare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 17 settembre 2013, n. 60 "Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche" e il relativo allegato A, il quale continua ad applicarsi ai procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al precedente punto 1;
3. di abrogare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 7 maggio 2015, n. 35 "Applicazione delle disposizioni relative agli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e successive modifiche", la quale continua ad applicarsi ai procedimenti di liquidazione dei contributi già concessi sulla base dello stesso e non ancora conclusi;
4. dare mandato al Segretario generale per l'adozione dei successivi adempimenti;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
6. che il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario  
F.to Stefano Toschei

Il Presidente  
F.to Daniele Leodori

**Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 3 dicembre 2015, n. 127**

**“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”**

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, i criteri e le modalità per la concessione di contributi da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**Art. 2**  
*(Ambiti di intervento)*

1. I contributi dell'Ufficio di presidenza possono essere concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 per iniziative da realizzare, in conformità al Titolo I dello Statuto, in particolare, nei seguenti ambiti:
- a) valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
  - b) sostegno alle attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli spettacoli dal vivo, degli eventi espositivi, dei convegni, della conoscenza dei diversi linguaggi dell'arte e dello spettacolo;
  - c) promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali;
  - d) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica;
  - e) incremento del risparmio energetico e potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili;
  - f) inclusione sociale, lotta alla povertà e all'emarginazione, contrasto alla crisi economica e sociale;
  - g) sostegno alla famiglia e ai minori;
  - h) promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale dei giovani, con particolare riferimento al diritto allo studio, all'inserimento nel mondo del lavoro e alla promozione del servizio civile;
  - i) promozione delle attività finalizzate alla salvaguardia della salute e al sostegno della dignità della persona, con particolare riferimento alla terza e alla quarta età;
  - j) sostegno ai progetti finalizzati alla riduzione dei disagi derivanti dalle barriere fisiche, sociali, culturali ed economiche legate alla condizione della disabilità;
  - k) sviluppo e sostegno alle aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane, nonché alle isole;
  - l) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato;
  - m) sviluppo economico e miglioramento della qualità di vita della popolazione, secondo le effettive esigenze e le vocazioni dei diversi territori;
  - n) sostegno ai valori educativi dello sport e alla promozione della pratica sportiva, degli eventi della tradizione sportiva del territorio regionale, di nuovi eventi sportivi che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività con particolare attenzione alle giovani generazioni, dell'attività sportiva per i diversamente abili;
  - o) promozione dell'offerta turistica e del tempo libero;
  - p) promozione dello sviluppo dell'istruzione e della formazione, con particolare riferimento alla formazione professionale;
  - q) sviluppo delle iniziative tese al conseguimento delle pari opportunità in ogni ambito.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>127</u>	del <u>03.12.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

**Art. 3**  
*(Soggetti destinatari)*

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, e loro articolazioni.
2. I contributi non possono essere concessi a persone fisiche.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**Art. 4**

*(Ambito territoriale di svolgimento delle iniziative)*

1. Le iniziative di cui all'articolo 2 devono essere realizzate nell'ambito del territorio regionale.
2. Le iniziative possono essere, eccezionalmente, realizzate fuori dai confini del territorio regionale purché perseguano le finalità di cui agli articoli 5 e 7.
3. Le iniziative possono essere realizzate per attività di cooperazione allo sviluppo, da svolgersi al di fuori del territorio nazionale, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo).
4. Le iniziative possono essere, altresì, realizzate per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di natura eccezionale.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

CAPO II  
CONTRIBUTI

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

SEZIONE I

Contributi per spese di rappresentanza

Art. 5

*(Finalità dei contributi e procedura di concessione)*

1. Negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi per iniziative finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio del Consiglio regionale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale regionale e, più in generale, nel contesto nazionale ed internazionale.
2. I contributi sono concessi sulla base di bandi adottati dal Dirigente della struttura competente in conformità ad apposito atto di indirizzo dell'Ufficio di presidenza.
3. I bandi devono contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) l'indicazione della struttura procedente, del responsabile del procedimento, dei recapiti postali, telefonici e di posta elettronica certificata ai quali gli interessati possono rivolgersi;
  - b) le specifiche finalità che l'amministrazione intende perseguire attraverso l'erogazione dei contributi;
  - c) la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle domande e della prosecuzione e definizione dell'iter procedimentale, comprensiva di quella relativa al piano previsionale di spesa dell'iniziativa;
  - d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
  - e) i tempi, i criteri e le modalità di valutazione delle domande;
  - f) i termini e le modalità di rendicontazione;
  - g) le forme di pubblicità;
  - h) le modalità e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i provvedimenti definitivi di assegnazione dei contributi;
  - i) tutti gli elementi utili a garantire la trasparenza e a favorire la partecipazione degli interessati.
4. Il Dirigente della struttura competente nomina e presiede la Commissione per l'esame delle richieste di contributo pervenute, provvede alla sua convocazione e ne coordina i lavori.
5. Al termine dei lavori la Commissione di cui al comma 4 redige una graduatoria. Il Dirigente della struttura competente approva la graduatoria, ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza e provvede all'adozione dei successivi atti di gestione, fino alla rendicontazione ed erogazione secondo quanto disciplinato nella Sezione III.
6. I bandi e le graduatorie devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio.

## Art. 6

*(Concessione di contributi senza bando)*

1. Su istanza da presentarsi almeno quindici giorni prima della data di avvio dello svolgimento dell'iniziativa, l'Ufficio di presidenza può, con motivata deliberazione, previa istruttoria del Dirigente della struttura competente, concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, in deroga a quanto previsto all'articolo 5:
  - a) nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4;
  - b) per iniziative ritenute particolarmente idonee a mantenere o accrescere il prestigio del Consiglio regionale tali da assicurare un elevato livello di visibilità mediatica.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

## SEZIONE II

### Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

#### Art. 7

*(Finalità dei contributi e procedura di concessione)*

1. L'Ufficio di presidenza può concedere contributi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, per la realizzazione di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale.
2. L'Ufficio di presidenza individua uno o più ambiti di intervento tra quelli di cui all'articolo 2 per i quali predispone programmi, da pubblicare sul sito istituzionale del Consiglio, delle tipologie di iniziative che possono beneficiare dei contributi.
3. I programmi del comma 2 indicano per ciascuna iniziativa, in particolare:
  - a) i soggetti destinatari;
  - b) le specifiche finalità e gli obiettivi;
  - c) i termini e le modalità di presentazione dei progetti;
  - d) la modulistica necessaria per il procedimento, ivi compresa quella relativa al piano previsionale di spesa dell'iniziativa;
  - e) i criteri di valutazione;
  - f) le risorse finanziarie da destinare.
4. I contributi sono concessi dall'Ufficio di presidenza sulla base dei criteri individuati dai programmi di cui al comma 2, previa istruttoria del Dirigente della struttura competente.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente



**SEZIONE III**  
**Disposizioni comuni**

**Art. 9**

*(Iniziative escluse dal contributo)*

1. Non possono beneficiare dei contributi del presente regolamento:
  - a) le iniziative finalizzate alla beneficenza;
  - b) le iniziative per le quali la richiesta di contributo sia già stata presentata alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti richiedenti sono tenuti a rendere apposita dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente



**Art. 11**  
*(Spese ammissibili)*

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
  - a) acquisto di beni strumentali non durevoli;
  - b) canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti l'iniziativa;
  - c) allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
  - d) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...);
  - e) servizi editoriali e tipografici;
  - f) premi e riconoscimenti non in denaro;
  - g) rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno;
  - h) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo.
2. Le spese possono essere intestate a soggetti diversi dal beneficiario esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) iniziativa storicamente affidata a comitati promotori o associazioni senza scopo di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da atti o provvedimenti amministrativi;
  - b) iniziativa affidata alla pro loco, tramite atto o provvedimento amministrativo a cura del soggetto ammesso a contributo.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**Art. 12**

*(Spese non ammissibili)*

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
  - b) acquisto di beni mobili registrati;
  - c) acquisto di beni durevoli;
  - d) spese non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa e non riferibili al periodo temporale di svolgimento della stessa;
  - f) liberalità di qualunque genere;
  - g) rimborsi spese genericamente definiti;
  - h) compensi per rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**Art. 13**

*(Termini di svolgimento dell'iniziativa)*

1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 8, comma 1 e quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, l'iniziativa deve essere comunque avviata entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria ovvero del provvedimento di concessione del contributo.
2. Il beneficiario può richiedere, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'avvio dell'iniziativa, una modifica delle date di avvio e conclusione della stessa motivandone la necessità. Il Dirigente della struttura competente può accogliere la richiesta.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.  
n. 127 del 03.12.2015  
Il Segretario                      Il Presidente

#### Art. 14

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario.
2. A conclusione dell'iniziativa il soggetto beneficiario deve presentare, entro i novanta giorni successivi, la seguente documentazione, su carta intestata e a firma del legale rappresentante o tramite supporto informatico equivalente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche:
  - a) lettera di trasmissione indirizzata alla Segreteria generale del Consiglio regionale del Lazio, Via della Pisana 1301 - 00163 (Roma), riepilogativa del materiale inviato;
  - b) dettagliata relazione inerente tutte le attività svolte e i risultati dell'iniziativa;
  - c) rendiconto analitico delle spese sostenute e delle eventuali entrate;
  - d) copia della documentazione contabile e fiscale, debitamente firmata dal rappresentante legale del soggetto beneficiario;
  - e) materiale informativo e/o promozionale connesso all'iniziativa (fotografie, articoli di stampa, manifesti, cartelloni, locandine, inviti, *depliants*, realizzazioni editoriali, audio e video ecc.);
  - f) provvedimento con cui vengono descritte e approvate tutte le attività sopra elencate, riferite all'iniziativa;
  - g) istituto bancario e corrispondente codice Iban.
3. L'erogazione del contributo è disposta dal Dirigente della struttura competente.
4. In fase di erogazione, il contributo è proporzionalmente ridotto qualora il rendiconto delle spese sostenute presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello preventivato. La riduzione è disposta dal Dirigente della struttura competente.
5. La struttura competente si riserva la facoltà, a campione e senza alcun preavviso, di inviare propri delegati nel corso delle iniziative per accertarne il reale e palese svolgimento.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**Art. 15**  
*(Decadenza e rinuncia)*

1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:
  - a) qualora non abbia avviato l'iniziativa entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria ovvero del provvedimento di concessione del contributo;
  - b) qualora dal rendiconto l'iniziativa risulti difforme da quella prevista nella domanda;
  - c) qualora non venga rispettato quanto previsto all'articolo 10, comma 3;
  - d) qualora presenti la rendicontazione fuori dai termini previsti all'articolo 14, comma 2.
2. Il provvedimento di decadenza di cui al comma 1 è disposto dal Dirigente della struttura competente.
3. Il beneficiario può rinunciare al contributo. L'avvio dell'iniziativa prima della pubblicazione della graduatoria ovvero del provvedimento di concessione del contributo deve intendersi quale rinuncia.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**CAPO III**  
**CONTRIBUTI NELL'AMBITO DI ACCORDI STIPULATI AI SENSI**  
**DELL'ARTICOLO 15 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

**Art. 16**  
*(Accordi)*

1. L'Ufficio di presidenza può realizzare direttamente iniziative negli ambiti di intervento dell'articolo 2 anche attraverso accordi con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, da concludere ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività amministrative di interesse comune, con effettiva condivisione di compiti e di responsabilità.
2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza può concedere contributi nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.
3. Ai fini di cui al comma 1, sulla base dell'istruttoria eseguita dal Dirigente della struttura competente, il Presidente del Consiglio può concludere l'accordo previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 17**

*(Pubblicità, trasparenza, trattamento dati personali)*

1. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento avviene nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12 (Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio) e dalle relative modalità operative di applicazione.
3. In applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, titolare del trattamento dei dati personali è la struttura competente del Consiglio regionale. I dati personali comunque forniti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle relative procedure amministrative. Rispetto a tali dati, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal citato decreto legislativo.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>127</u>	del <u>03.12.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

**Art. 18**

*(Verifica di regolarità contabile e copertura finanziaria)*

1. Il dirigente della struttura competente in materia di bilancio esprime il parere preventivo di regolarità contabile e rilascia il visto attestante la copertura finanziaria di tutti i provvedimenti previsti dal presente regolamento aventi rilevanza economico finanziaria.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**Art. 19**  
*(Perentorietà dei termini)*

1. I termini previsti dal presente regolamento per gli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti devono intendersi come perentori.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**Art. 20**  
*(Disposizione transitoria)*

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 8, comma 1, non trova applicazione.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 127 del 03.12.2015

Il Segretario

Il Presidente

**Art. 21**  
*(Dotazione finanziaria)*

1. Il Consiglio regionale prevede ogni anno, nell'ambito del proprio bilancio di previsione, le disponibilità finanziarie da destinare alle tipologie di interventi del presente regolamento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente.
2. Le spese di cui al Capo II, sezione I gravano nell'ambito della missione 1, programma 1, capitolo U0008 e le spese di cui al Capo II, sezione II gravano nell'ambito della missione 1, programma 1, capitoli U00023, U00025 e U00039.
3. Alle iniziative finanziate con le procedure di cui all'articolo 6 è destinato annualmente non più del trenta per cento dello stanziamento previsto sul capitolo U0008.
4. Alle iniziative finanziate con le procedure di cui all'articolo 7 è destinato annualmente almeno il cinquanta per cento dello stanziamento previsto sui capitoli U00023, U00025 e U00039 indicati nel comma 2.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
127	del 03.12.2015
Il Segretario	Il Presidente

**Art. 22**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.  
n. 127 del 03-12-2015  
Il Segretario                      Il Presidente